



COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SCIUTO	Presidente
(RM) POZZOLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) ACCETTELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GRANATA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CESARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GRANATA ENRICO

Seduta del 08/10/2021

FATTO

Con ricorso presentato in data 29.3.2021, con l'assistenza di una professionista, la ricorrente, espone che:

- su sua richiesta, venivano emessi in data 26.11.2013, da un ufficio dell'intermediario resistente, due vaglia postali non trasferibili per l'importo totale di € 25.000,00 (n. ****65-01 per l'importo di € 20.000,00 e n. ****57-06 per l'importo di € 5.000,00);
- che i titoli avevano, quale precipuo scopo, quello di instaurare le trattative per il bonario componimento di un procedimento pendente tra essa e il beneficiario innanzi al Tribunale Civile di Bologna;
- che, per tale motivo, entrambi i vaglia venivano consegnati all'Avv. G* P*, all'epoca suo procuratore, che rilasciava apposita attestazione di ricevuta;
- che la predetta vicenda giudiziaria non è arrivata a una composizione bonaria e i vaglia non sono stati incassati dal beneficiario;
- che ha chiesto pertanto all'Avv. G* P* la restituzione dei due titoli, senza ottenere riscontro;
- che ha appreso successivamente che in data 26.1.2021 l'Avv. G* P* aveva denunciato all'A.G. lo smarrimento dei suddetti titoli;
- che, con la documentazione attestante lo smarrimento, ha richiesto al competente ufficio postale il ripristino della provvista portata dai vaglia smarriti, che le è stato negato;



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- che ha reiterato tale richiesta presentando reclamo con nota del 23.2.2021, riscontrato negativamente il 5.3.2021.

Contesta il diniego opposto considerato che la richiesta di restituzione dei titoli, quale presupposto indefettibile per ottenerne il rimborso, non tiene conto del fatto che i vaglia risultano smarriti dal soggetto terzo che ne aveva la custodia e non sono nel suo possesso.

Chiede il rimborso dei vaglia in questione.

Con le controdeduzioni l'intermediario, ricostruita la dinamica della vicenda in conformità a quanto riferito da parte ricorrente, osserva che:

- la domanda della ricorrente è relativa al riconoscimento del proprio diritto alla restituzione della provvista di due vaglia postali, oggetto di smarrimento;
- come previsto dalle condizioni generali di contratto *“il mittente può chiedere la restituzione della provvista, ma solo subordinatamente e imprescindibilmente previa consegna del titolo originario”*;
- assume pertanto rilevanza centrale lo smarrimento dei titoli di pagamento in questione;
- rileva la genericità e l'indeterminatezza dei fatti riportati nella denuncia all'A.G., inidonea a chiarire tutte le circostanze relative a tale smarrimento;
- la qualificazione della domanda come arricchimento senza causa non può far pervenire a diversa soluzione, posto che nel caso di specie (contrariamente al costante ed uniforme indirizzo interpretativo adottato dall'ABF) lo smarrimento del titolo fa venir meno il presupposto giuridico per il riconoscimento del diritto dell'ordinante di ottenere la restituzione del controvalore del vaglia;
- l'art. 49 del D.L. n. 231/2007 prevede difatti che *“il richiedente di assegno circolare, vaglia cambiario o mezzo equivalente, intestato a terzi ed emesso con la clausola di non trasferibilità, può richiedere il ritiro della provvista previa restituzione del titolo all'emittente”*;
- i due vaglia sono stati emessi a novembre 2013 e, trattandosi di vaglia circolari, ha consegnato i relativi titoli originali alla cliente/ordinante che ne aveva richiesto l'emissione presso l'ufficio postale;
- rientra, quindi, nella responsabilità della cliente la conservazione dei titoli;
- la denuncia di smarrimento all'A.G. è stata predisposta quando i due vaglia erano già nello stato di *“scaduti”* e quindi, ai sensi del sopracitato decreto, il controvalore dei titoli può essere rimborsato alla ricorrente/ordinante entro 10 anni dalla data di emissione, ma solo previa restituzione dei titoli originali.

Chiede che il ricorso sia rigettato.

Con repliche alle controdeduzioni, la ricorrente insiste per l'accoglimento della domanda formulata richiamando quanto già affermato nel ricorso e osservando che:

- le deduzioni difensive depositate dall'intermediario resistente appaiono prive di qualsiasi fondamento e confermano l'illegittimità del rifiuto opposto al ripristino della provvista dei due vaglia circolari non pagati e di cui è stato denunciato lo smarrimento;
- al fine di giustificare il proprio illegittimo rifiuto l'intermediario resistente si limita a lamentare la genericità della denuncia di smarrimento perché, a suo dire, *“inidonea a chiarire tutte le circostanze relative”* allo stesso;
- l'intermediario ribadisce il richiamo all'art. 49 del D.L. 231/2007, senza tener conto del fatto che, a fronte della denuncia di smarrimento, essa è nella totale impossibilità di restituire gli originali dei due vaglia andati smarriti, circostanza che non può in alcun modo risolversi in un arricchimento dell'intermediario in suo danno.

DIRITTO



Con il ricorso in esame la ricorrente, quale richiedente l'emissione di due vaglia postali circolari, non trasferibili, emessi nel novembre 2013, giunti a scadenza e non incassati dal beneficiario, chiede il rimborso della provvista, pari a complessivi € 25.000,00. I titoli sono stati smarriti dal terzo che ne aveva la custodia, il quale ha presentato denuncia di smarrimento all'A.G.

L'intermediario resistente nega il diritto al rimborso richiamando l'art. 49, comma 9, del d.lgs. n. 231/2007 (emanato in attuazione della direttiva 2005/60/CE "Antiriciclaggio e anti terrorismo") ove si prevede che *"Il richiedente di assegno circolare, vaglia cambiario o mezzo equivalente, intestato a terzi ed emesso con la clausola di non trasferibilità, può chiedere il ritiro della provvista previa restituzione del titolo all'emittente."*

L'art. 6, comma 4, del D.P.R. n. 144/2001 (Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta) stabilisce che *"Ai vaglia postali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni applicabili all'assegno circolare"*.

Al comma 3 del suddetto articolo si prevede che *"Il credito incorporato nel vaglia postale si prescrive il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di emissione"*.

Su analoga questione si è pronunciato questo Collegio con la decisione n. 19323/19.

Nella suddetta decisione questo Collegio ha osservato che la disposizione di cui all'art. 49, comma 9, del d.lgs. n. 231/2007 *<è in linea con la disciplina dell'esercizio dell'azione causale, che si rinviene in materia di cambiale nell'art. 66, comma 3, r.d. 14.12.1933, n. 1669, c.d. l. cambiaria. (applicabile all'assegno circolare in virtù del richiamo operato dall'art. 86, comma 1, r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736, c.d. l. ass.). Tale norma prevede infatti che "il portatore non può esercitare l'azione causale se non offrendo al debitore la restituzione della cambiale"*.

Nella giurisprudenza di legittimità è tuttavia orientamento condiviso quello secondo cui la prescritta restituzione del titolo da parte del portatore che intende esercitare l'azione causale sia volta a evitare per il debitore il rischio di incorrere in un doppio pagamento (cfr., per esempio, Cass., 17 maggio 2007, n. 11513; e già Cass., sez. un., 25 maggio 1984, n. 3221).

Ne consegue che il creditore è dispensato dall'onere di riconsegnare il titolo o di provare che tale rischio non sussiste qualora l'azione cambiaria sia prescritta ovvero il titolo non sia più utilizzabile ai fini del pagamento (v., tra le altre, Cass., 29 luglio 2002, n. 11175; Cass., sez. un., 25 maggio 1984, n. 3221).

Né, d'altra parte, può ritenersi che il diritto del richiedente al rimborso della provvista venga meno una volta che il titolo abbia perduto la propria efficacia cartolare. In tema di assegno circolare, la Corte di Cassazione ha recentemente affermato che, qualora un assegno circolare non sia stato effettivamente riscosso dal beneficiario, il diritto al rimborso della provvista da parte di colui che ne ha richiesto l'emissione si prescrive nell'ordinario termine decennale, decorrente dal momento in cui esso può essere fatto valere, e che tale momento vada individuato nella scadenza del termine di tre anni di prescrizione dell'azione del beneficiario dell'assegno contro la banca emittente ex art. 84, comma 2, l. ass. (così Cass., 12 marzo 2018, n. 5889). Una simile lettura è del resto confermata dall'art. 1, comma 345-ter, l. 23 dicembre 2005, n. 266, che, nel prevedere il versamento al fondo costituito per indennizzare i risparmiatori rimasti vittime di frodi finanziarie degli assegni circolari non riscossi entro il termine di prescrizione di cui all'art. 84, comma 2, l. ass., lascia *"impregiudicato nei confronti del fondo il diritto del richiedente l'emissione dell'assegno circolare non riscosso alla restituzione del relativo importo"*.

In virtù dei principi generali in materia di diritto cartolare sopra richiamati, deve pertanto ritenersi che il richiedente di un vaglia postale (assimilato all'assegno circolare e al vaglia cambiario), il quale domandi all'emittente il ritiro della provvista, sia esonerato dalla



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

restituzione del titolo ogniqualvolta tale restituzione non risulti funzionale ad evitare il rischio per l'emittente di incorrere in un doppio pagamento.

Da quanto detto si ricava che l'onere della restituzione del titolo da parte del richiedente, espressamente richiesta dall'art. 49, comma 9, d.lgs. n. 231/2007 per ottenere il rimborso della provvista, non sussiste dopo il decorso del termine di prescrizione del credito incorporato nel titolo, che, come visto, per i vaglia postali è indicato dall'art. 6 d.P.R. 14.3.2001, n. 144".

Nel caso di specie i vaglia postali sono stati emessi il 26.11.2013 e pertanto il diritto del beneficiario alla relativa riscossione è caduto in prescrizione il 31.12.2015.

Il ricorso merita quindi di essere accolto; pertanto l'intermediario resistente deve corrispondere alla ricorrente la somma di € 25.000,00.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio, in accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di euro 25.000,00.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MAURIZIO SCIUTO